



# **CITTA' DI ROSOLINA**

Provincia di Rovigo



## **ORDINANZA DEL SINDACO**

n° 7 del 15/05/2026

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>Ordinanza disciplina attività balneari anno 2026</b> |
|-----------------|---------------------------------------------------------|

## **IL SINDACO**

**VISTO** l'art. 105 del D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 e successive modificazioni;

**VISTA** la Legge Regionale del Veneto n° 33 del 04.11.2002 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo" e ss.mm.ii.;

**VISTI** il Codice della Navigazione ed il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

**VISTA** la Legge n° 118/2022 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto Legge n° 131 del 16.09.2024, convertito con modificazioni con L. 14.11.2024 n° 166;

**VISTA** la L.R. Veneto del 04.11.2002 n° 33 e relativi allegati e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. 31.03.1998 n° 114;

**VISTA** la L.R. Veneto n° 10 del 06.04.2001;

**VISTA** la Legge 05.02.1992 n°104 relativa all'assistenza, alla integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

**VISTA** la Legge 04.12.1993 n° 494 "Conversione in Legge con modificazioni del Decreto Legge 05.10.1993 n.° 400" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge 23.12.1996 n° 647 con oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21.10.1996 n° 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei";

**VISTO** l'art. 1 commi 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 della legge 27.12.2006 n° 296 (legge finanziaria 2007);

**VISTO** il D.L. 14 agosto 2020 n° 104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020 n° 126;

**VISTA** la L.R. Veneto n° 60 del 28.12.1993 ed in particolar modo l'art. 18bis;

**VISTO** l'allegato A alla D.G.R. Veneto n° 500 del 19.04.2016;

**VISTO** il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione Veneto n° 424 del 09.12.2025 con oggetto "Individuazione delle acque di balneazione del Veneto e dei relativi punti di monitoraggio nonché della durata della stagione balneare per l'anno 2026, ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116" con il quale sono stati confermati l'anno 2026 la perimetrazione delle aree di balneazione del Veneto e relativi punti di monitoraggio di cui al Decreto Regionale n° 43 del 10 febbraio 2025;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 ed in particolare l'art. 50;

**VISTO** il D.L. 21 maggio 2025 n° 73, convertito con L. 105/2025, ed in particolare l'art. 6, co. 2;

**RITENUTO** necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale del Comune di Rosolina;

**VISTA** l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Chioggia n° 19/2022 del 06.04.2022 con oggetto: "Disciplina della navigazione in prossimità della costa - Zone di mare interdette alla navigazione";

**VISTA** l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Chioggia n° 30/2022 del 01.06.2022 con oggetto: "Regolamento per l'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione e/o noleggio ed appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo";

**VISTA** la nota del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera datata 16.04.2025 prot. 54363, recante disposizioni in merito all'individuazione dei periodi in cui è ritenuto necessario assicurare, lungo l'intero territorio italiano, il servizio di salvamento;

**VISTA** l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Chioggia n° 37 del 12.05.2026 "Ordinanza di sicurezza balneare" acquisita al protocollo comunale al n° 7942 del 13.05.2026;

## **ORDINA:**

### **Art. 1 Disposizioni generali**

**La presente ordinanza è VIGENTE da sabato 16 maggio 2026, sino a venerdì 14 maggio 2027.**

- 1.1 **La presente ordinanza, in forza di quanto previsto dall'art. 2 co. 2 del D.L. 21 maggio 2025 n° 73, convertito con L. 105/2025, fissa la STAGIONE BALNEARE 2026 con inizio sabato 23 maggio 2026 e termine domenica 13 settembre 2026.**
- 1.1bis Gli stabilimenti balneari /strutture balneari DEVONO TRASMETTERE, contestualmente alla data di inizio della stagione balneare (di cui al punto precedente), una scheda esplicativa in cui siano riportate le seguenti informazioni:
  - a) Stabilimento/struttura balneare ed eventuale denominazione (commerciale);
  - b) Generalità del concessionario/gestore;
  - c) Recapiti (contatti attivi quali numeri telefoni, mail, ecc.);
  - b) Ubicazione, recante anche l'indicazione del posizionamento della torretta di osservazione per il servizio di salvataggio, da cui si evinca il "fronte mare" dell'arenile interessato;
- 1.2 **Le torrette di osservazione, per il servizio di salvataggio presso l'arenile con finalità turistico-ricreativa, posizionate sul litorale, devono essere numerate a partire dal n. 1 da Nord verso Sud,**

**per tutto il litorale di Rosolina Mare e dell'isola di Albarella**, nel rispetto di quanto previsto dal *"CAPO III^ - DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO"* (articoli dal 10 al 18) dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 37 del 12.05.2026 della Capitaneria di Porto di Chioggia.

- 1.3 Nei periodi compresi fra **sabato 23.05.2026 e venerdì 12.05.2026 e fra lunedì 07.09.2026 a domenica 13.09.2026** il servizio di salvataggio, presso l'arenile con finalità turistico-ricreativa, deve essere attivo tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 18.00, con **eventuale pausa** dalle ore 12.30 alle ore 13.30 a postazioni alterne, qualora la limitata affluenza di bagnanti lo permetta e sia garantita la presenza di **un assistente bagnante marittimo almeno ogni 300 metri di fronte mare**. Al di fuori dei predetti orari, dovrà essere mantenuta issata, su apposito pennone sito in prossimità della torretta, una bandiera rossa e dovrà essere esposto un cartello di segnalazione ben visibile agli utenti, in prossimità degli accessi alle aree demaniali marittime in concessione o di libera fruizione, redatto in più lingue (almeno italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco), recante la seguente dicitura: **"ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO"** (rif.: art. 11 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 37 del 12.05.2026 della Capitaneria di Porto di Chioggia).
- 1.4 Nel periodo compreso fra **sabato 13.06.2026 e domenica 06.09.2026** il servizio di salvataggio, presso l'arenile con finalità turistico-ricreativa, deve essere **ATTIVO tutti i giorni dalle ore 09.30 alle ore 19.00, con servizio continuativo**. Al di fuori dei predetti orari dovrà essere mantenuta issata, su apposito pennone sito in prossimità della torretta, una bandiera rossa e dovrà essere esposto un cartello di segnalazione ben visibile agli utenti, in prossimità degli accessi alle aree demaniali marittime in concessione o di libera fruizione, redatto in più lingue (almeno italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco), recante la seguente dicitura: **"ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO"** (rif.: art. 11 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 37 del 12.05.2026 della Capitaneria di Porto di Chioggia).
- 1.5 Nei **periodi esclusi dalla stagione balneare**, vale a dire **da sabato 16.05.2026 a venerdì 22.05.2026 e da lunedì 14.09.2026 a venerdì 14.05.2027**, e nel rispetto di quanto specificatamente disposto dall'art. 11 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 37 del 12.05.2026 della Capitaneria di Porto di Chioggia, gli stabilimenti balneari / strutture balneari potranno essere "operativi" a condizione che:
- **sia attivato il servizio di salvamento con le stesse modalità previste dal precedente art. 1.3**, con la precisazione che nel caso in cui l'operatività sia riconducibile ad uno stabilimento balneare / struttura balneare in modo "isolato" **deve essere comunque garantita la presenza dell'assistente bagnante marittimo** ogni 150 metri di fronte mare, che possono essere 300 metri, fra le 12.30 e le 13.30;
- OPPURE
- **l'attività sia limitata esclusivamente all'elioterapia** e contestualmente sia mantenuta issata, su apposito pennone sito in prossimità della torretta, una bandiera rossa nonché e dovrà essere esposto un cartello di segnalazione ben visibile agli utenti, in prossimità degli accessi alle aree demaniali marittime in concessione o di libera fruizione, redatto in più lingue (almeno italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco), recante la seguente dicitura: **"ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO"** (rif.: art. 11 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 37 del 12.05.2026 della Capitaneria di Porto di Chioggia).
- 1.6 Il servizio di salvamento nei tratti di arenile non in concessione e di spiaggia libera non è assicurato ad eccezione della **"SPIAGGIA LIBERA - MODULO 5"** (N 45°07'20.82" – E 12°19'38.89" / N 45°07'19.00" – E 12°19'38.81"), in cui il servizio di salvamento è garantito dalle torrette immediatamente adiacenti, nel rispetto dell'art. 16 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 37 del 12.05.2026 della Capitaneria di Porto di Chioggia.
- 1.7 Per tutte le parti di arenile in cui non è garantito il servizio di salvamento l'avente titolo (per il Comune di Rosolina da individuarsi nel Responsabile del Settore VI° Ufficio Manutenzione e Patrimonio – Ecologia e Ambiente) ne darà immediata comunicazione alla competente Capitaneria

di Porto e provvederà, contemporaneamente ad apporre sul relativo arenile adeguata segnaletica ben visibile agli utenti, redatta in più lingue (ma obbligatoriamente in italiano, inglese, francese e tedesco), con la seguente dicitura “ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO”.

- 1.8 E' in ogni caso onere dei titolari / gestori delle concessioni riguardanti stabilimenti balneari/strutture balneari adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente e dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 37 del 12.05.2026 della Capitaneria di Porto di Chioggia, al fine di garantire la massima tutela ed incolumità degli utenti.
- 1.9 Con riferimento a quanto previsto dall'art. 15 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 37 del 12.05.2026 della Capitaneria di Porto di Chioggia, ciascun titolare di stabilimento balneare / struttura balneare dovrà adottare un sistema di bandiere di segnalamento secondo le seguenti disposizioni:
- Presso ciascuna postazione di salvamento deve essere presente un kit di bandiere, di forma rettangolare, aventi dimensione 750mm per 1000mm, composto da una bandiera di **colore rosso**, una bandiera di **colore giallo** e una bandiera di **colore verde**.
  - Il personale del servizio di salvamento è obbligato a vigilare costantemente sulle condizioni complessive delle aree sottoposte alla propria competenza al fine di issare, senza ritardo, le bandiere indicanti il corretto messaggio di cui ai successivi punti.
  - La bandiera di **colore rosso** indica il massimo pericolo per la balneazione e deve essere issata al ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 11, comma 2 e 17 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 37 del 12.05.2026 della Capitaneria di Porto di Chioggia.
  - La bandiera di **colore giallo** indica la sussistenza di un potenziale pericolo ovvero la sussistenza di un pericolo concreto di media entità per la balneazione, la quale non è consigliata in tali circostanze.
  - La bandiera di **colore verde** indica l'assenza di pericoli noti o conclamati per la balneazione.
  - I titolari / gestori delle concessioni riguardanti stabilimenti balneari/strutture balneari, ed il Comune di Rosolina per le porzioni di arenile NON in concessione **sono tenuti ad installare almeno due cartelli informativi**, in lingua italiana, inglese, francese, spagnola e tedesca, recante **indicazione del significato delle succitate bandiere**. I predetti cartelli dovranno essere posizionati nei pressi della postazione di salvamento e all'ingresso dello stabilimento balneare, in maniera idonea affinché siano visibili all'utenza.
  - L'Autorità marittima competente può disporre, anche verbalmente, l'immediata esposizione della bandiera di colore rosso al ricorrere di circostanze eccezionali.

## **Art. 2 Prescrizioni sull'uso delle spiagge**

**Sul litorale del Comune di Rosolina, per l'intero anno, È VIETATO fare il bagno negli ambiti portuali che comprendono la foce di fiumi, i canali di accesso e nelle acque marittime prospicienti le bocche dei predetti canali, nelle zone dichiarate inquinate, nei corridoi di transito riservati alle unità da diporto.**

**Inoltre è altresì VIETATO:**

- 2.1 Lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati al noleggio/locazione e alle operazioni di assistenza e salvataggio. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno.

- 2.2 Lasciare oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere e nei tratti non in concessione, ombrelloni, sedie, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno.
- 2.3 Nell'arenile di libero transito, costituito dalla fascia di arenile con superficie variabile, che va dalla battigia al limite delle attrezzature, con un minimo di mt 5,00 di profondità, non sono ammesse installazioni di alcun tipo, né disposizioni di ombrelloni o sedie a sdraio o teli mare o qualsiasi altra attrezzatura anche se precaria, al fine di permettere il libero transito delle persone. Nella predetta zona è comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che limiti o impedisca il transito delle persone, nonché dei mezzi di servizio e di soccorso (Rif.: art. 11 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 37 del 12.05.2026 della Capitaneria di Porto di Chioggia). Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno.
- 2.4 Campeggiare e/o bivaccare. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno.
- 2.5 Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati al soccorso, ai servizi di assistenza e ai piccoli mezzi motorizzati utilizzati dai diversamente abili idonei a consentire autonomia nei loro spostamenti, nonché di quelli destinati alla pulizia della spiaggia ed a quelli impegnati nel rifornimento degli esercizi insistenti sull'arenile. In merito a queste ultime due fattispecie, vale a dire i veicoli impegnati nella pulizia e nel rifornimento degli esercizi, sarà consentito l'accesso solo ed esclusivamente ai veicoli le cui targhe siano state preventivamente comunicate alla Polizia Locale del Comune di Rosolina ed alla Capitaneria di Porto di Chioggia, fermo restando il rispetto di quanto previsto all'art. 3.4 della presente ordinanza. Il presente divieto deve considerarsi esteso ai tratti di arenile demaniale immediatamente adiacenti alle spiagge e rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno.
- 2.6 Praticare qualsiasi tipo di gioco qualora questo possa arrecare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all'igiene dei luoghi. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno.
- 2.7 Fare uso di radio, juke-box, mangianastri ed in generale apparecchi di diffusione sonora dalle ore 13.00 alle ore 16.00, nei rimanenti orari di apertura dello stabilimento balneare/struttura balneare è ammesso l'uso dei sopra citati apparecchi a condizione che non sia tenuto alto il volume e che non si arrechi disturbo alla quiete pubblica o molestia alle persone. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno.
- 2.8 Esercitare attività (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc...), organizzare giochi, manifestazioni ricreative, spettacoli pirotecnici, senza autorizzazione/nulla osta/pareri degli uffici comunali e/o di altri enti competenti, ove previsti dalla normativa vigente. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno.
- 2.9 Gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili, rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno.
- 2.10 Con riferimento all'impiantistica ed alla dotazione tecnologica e fermo restando l'obbligo di attenersi alla normativa vigente ed alle relative autorizzazioni da parte dei titolari / gestori delle concessioni riguardanti stabilimenti balneari/strutture balneari, è vietato introdurre ed utilizzare, a qualsiasi titolo, bombole di gas o altre sostanze infiammabili, in carenza delle prescritte autorizzazioni. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno.
- 2.11 Effettuare pubblicità sia sulla spiaggia che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifesti o lancio degli stessi, anche con mezzi aerei, ad eccezione della distribuzione manuale diretta del concessionario e della diretta informazione dei servizi attinenti lo stabilimento balneare/struttura balneare all'interno dello stesso. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno.

- 2.12 Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato, per qualunque scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno.
- 2.13 Accedere e tuffarsi dai pennelli e/o dalle scogliere limitrofi antistanti le spiagge. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno.
- 2.14 Lanciare lanterne cinesi. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno.
- 2.15 Con riferimento ai divieti di cui ai precedenti punti 2.4, 2.5 e 2.10, in caso di reiterazione dell'infrazione è comminata la confisca dei veicoli, degli strumenti e degli attrezzi serviti per commettere l'infrazione stessa. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno.

## **Art. 2 bis Prescrizioni per l'accesso alle spiagge con animali**

- 2 bis.1 Sull'arenile è vietato l'accesso degli animali ad eccezione dei cani e degli altri animali d'affezione, il cui accesso è disciplinato dalla L.R. Veneto n° 60 del 28.12.1993 ed in particolar modo dall'art. 18bis e dalla successiva D.G.R. Veneto n° 500 del 19.04.2016, le cui disposizioni si intendono integralmente recepite, anche se non materialmente riportate, nel presente atto. E' comunque vietato l'accesso ed il transito dei cani e degli altri animali d'affezione sulla battigia.

## **Prescrizioni per i fruitori delle aree demaniali marittime libere**

- 2 bis.2 Nel Comune di Rosolina è stata individuata, a sud dell'arenile di Rosolina Mare (VEDI PLANIMETRIE 3, 4), un'area pari a circa 7.630 mq (corrispondente ad un fronte mare di m 50) in cui è consentito il libero accesso e la permanenza dei cani accompagnati e degli altri animali d'affezione, segnalata da apposita cartellonistica multilingue e dotata di appositi cestini per i rifiuti. Su tale tratto di arenile il servizio di salvamento NON è garantito.
- 2 bis.3 I fruitori delle aree demaniali marittime di cui al punto precedente devono avere con sé il libretto sanitario del cane in corso di validità. L'accesso in arenile demaniale di cani accompagnati è consentito solo ai cani identificati mediante microchip o tatuati. È revocata l'obbligatorietà della vaccinazione antirabbica per i cani residenti su tutto il territorio nazionale italiano, ma ne persiste l'obbligo per i cani provenienti dall'estero. A tutela della salute dei propri animali e degli altri utenti della spiaggia, persone e animali, è necessario che i cani siano stati sottoposti alla profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive (cimurro, leptospirosi, e parvovirosi), alla profilassi contro le principali malattie infettive e contro i parassiti ed è fatto divieto di portare in spiaggia cani affetti da patologie di natura cardiovascolare. Il cane deve essere, inoltre, munito di collare antipulci o di dispositivo antiparassitario equivalente. Fuori dall'area di permanenza degli animali di affezione, il cane deve essere condotto sempre al guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree e nei luoghi aperti al pubblico. Inoltre, nei limiti del possibile, il conduttore del cane deve evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del cane pena l'allontanamento ad insindacabile giudizio delle autorità vigilanti preposte. L'accesso all'area è vietato ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore.
- 2 bis.4 Per il benessere dell'animale i conduttori devono avere con sé una adeguata riserva di acqua, un guinzaglio e, nel caso di stazionamento prolungato, di un ombrellone per dare ombra agli animali. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi e/o liberi di vagare. La responsabilità civile e penale per i danni causati a persone e/o cose dal cane è del proprietario del cane.
- 2 bis.5 Il conduttore del cane deve munirsi di una museruola rigida o morbida da utilizzare in caso di rischio per incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti (art. 3b - Ordinanza 3 marzo 2009 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali), nonché essere dotato di paletta e sacchetti per la raccolta delle deiezioni. Il conduttore del cane deve farsi carico di rimuovere

tempestivamente eventuali deiezioni solide per poi depositarle nei preposti contenitori. Deve invece disperdere quelle liquide dilavandole con abbondante acqua di mare.

### **Prescrizioni per i gestori di spiagge animal friendly**

2 bis.6 I concessionari che, a seguito di comunicazione indirizzata al Comune di Rosolina (VEDI PLANIMETRIE 1, 2, 3, 4, 7, 8 – area complessiva 29.008 mq – fronte mare “virtuale” complessivo 430 m), abbiano dotato l’arenile incluso nella propria concessione con strutture ed attrezzature atte all’accoglienza dei cani accompagnati e degli altri animali d’affezione, oltre a predisporre adeguati dispositivi di comunicazione (rif.: punto 3.1ter della presente ordinanza), devono osservare anche quanto disposto da eventuali specifiche autorizzazioni sanitarie rilasciate dagli organi preposti.

2 bis.7 Fermo restando che la responsabilità civile e penale per i danni causati a persone e/o cose dal cane è del suo proprietario, i concessionari e i gestori delle spiagge di cui al punto precedente sono tenuti ad attrezzare l’area con:

- idonea cartellonistica multilingue nei termini di legge;
- adeguati cestini di rifiuti per lo smaltimento delle deiezioni degli animali, nonché distributore di paletta e sacchetti;
- idonei spazi che consentano agli animali ospitati di ripararsi all’ombra, in qualunque momento, ed accedere ad una propria ciotola d’acqua;
- un servizio di doccia ad uso esclusivo degli animali.

Inoltre i concessionari devono garantire periodici interventi di pulizia e risanamento della sabbia.

2 bis.8 I concessionari devono porre in essere il controllo del libretto sanitario del cane ospitato in corso di validità. L’accesso in arenile demaniale di cani accompagnati è consentito solo ai cani identificati mediante microchip o tatuati. È revocata l’obbligatorietà della vaccinazione antirabbica per i cani residenti su tutto il territorio nazionale italiano ma ne persiste l’obbligo per i cani provenienti dall’estero. Tale obbligo deve trovare adeguato riscontro informativo nella cartellonistica multilingue. A tutela della salute dei cani e degli altri utenti della spiaggia, persone e animali, è necessario che il conduttore del cane assicuri il concessionario e rechi con sé i documenti che attestino la profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive (cimurro, leptospirosi, e parvovirus), alla profilassi contro le principali malattie infettive e contro i parassiti ed è fatto divieto di portare in spiaggia cani affetti da patologie di natura cardiovascolare.

2 bis.9 Il concessionario definisce le modalità affinché il conduttore del cane o di altri animali d’affezione debba assicurare che:

- la conduzione del cane avvenga ove previsto con un guinzaglio di lunghezza massima di metri 1,50;
- il conduttore del cane deve portare con sé una museruola rigida o morbida da utilizzare in caso di rischio per incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti (art. 3b - Ordinanza 3 marzo 2009 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali);
- il cane sia munito di collare antipulci o di dispositivo antiparassitario equivalente;
- le deiezioni solide siano tempestivamente rimosse e siano subito depositate nei contenitori preposti, le deiezioni liquide siano subito disperse dilavandole con abbondante acqua di mare.

2 bis.10 Il concessionario vigilerà nei limiti del possibile affinché siano evitati latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del cane pena l'allontanamento ad insindacabile giudizio del concessionario medesimo e/o delle Autorità preposte. L'accesso all'area è vietato ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore. Nel caso in cui il concessionario sia titolare di autorizzazione all'utilizzo di uno specchio acqueo per la balneazione di cani, è consentita la balneazione di cinque cani al massimo contemporaneamente in presenza del conduttore in acqua e al termine del bagno il cane deve essere riassicurato al guinzaglio. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi e/o liberi di vagare.

### **Art. 3 Disciplina delle aree in concessione per stabilimenti balneari/strutture balneari**

**Al fine di tutelare la quiete pubblica, anche con riferimento alle limitazioni inerenti l'inquinamento acustico, attesa la prossimità agli stabilimenti di campeggi ed altre strutture ricettive, gli stabilimenti balneari possono essere aperti al pubblico dalle ore 6.00 alle ore 24.00 (nel rispetto del piano acustico vigente). Nel rispetto del piano acustico vigente, nelle giornate di:**

**§ sabato 20 giugno, sino alle ore 01.00 del giorno successivo;**

**§ sabato 27 giugno, sino alle ore 01.00 del giorno successivo;**

**§ sabato 18 luglio, sino alle ore 01.00 del giorno successivo;**

**§ sabato 8 agosto (in occasione della "Notte Verde"), sino alle ore 02.00 del giorno successivo;**

**§ venerdì 14 agosto, sino alle ore 02.00 del giorno successivo;**

**§ sabato 15 agosto, sino alle ore 01.00 del giorno successivo;**

**Quanto sopra deroga, limitatamente agli orari e nelle giornate elencate, a quanto disposto dalla presente ordinanza all'art. 1 e relativi commi.**

**Si precisa, inoltre, che per le attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali le attività ludico-ricreative, l'esercizio di bar e intrattenimento musicale, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, si applicano i limiti di rumorosità previsti per le attività a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, per lo svolgimento di tutte le attività di intrattenimento musicale, i titolari e/o gestori delle attività accessorie degli stabilimenti balneari insistenti sull'arenile demaniale marittimo, sono tenuti a presentare all'ufficio ecologia e ambiente del Comune di Rosolina dichiarazione di impegno alla taratura degli amplificatori, al fine di contenere i livelli sonori entro i limiti di deroga rumori per le zone di classe I (arenile di Rosolina Mare) di cui al vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose. Qualora l'amministrazione comunale, sia su esposto di terzi sia per rilievi d'ufficio, dovesse accertare il superamento dei livelli sonori consentiti, oltre alle sanzioni di legge a carico del trasgressore verranno addebitate al medesimo anche le spese sostenute dalla P.A. per l'accertamento tecnico in argomento; l'amministrazione si riserva altresì, in caso di esito negativo, di addebitare dette spese al denunciante.**

**I concessionari di stabilimenti balneari/strutture balneari, inoltre, devono:**

- 3.1 Esporre in luoghi ben visibili agli utenti le tariffe (espresse in Euro), copia della presente Ordinanza, cartelli indicanti i numeri telefonici della Capitaneria di Porto/Guardia Costiera (con particolare riferimento ai numeri di emergenza numero Blu 1530), dell'emergenza sanitaria, dei Carabinieri, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale, ecc.... Ogni tipo di segnalazione

utile per i bagnanti dovrà essere riportata in più lingue (e comunque in italiano, inglese, francese, tedesco).

- 3.1bis Predisporre, nel caso di divieto di accesso ai cani accompagnati ed altri animali di affezione, idonea cartellonistica (anche multilingue) atta a segnalare compiutamente tale limitazione (fatto salvo per le eccezioni previste dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo i cani per non vedenti).
- 3.1ter Predisporre, nel caso in cui sia consentito l'accesso, adeguata cartellonistica informativa (anche con l'ausilio di dispositivi multilingue) affinché i conduttori di cani e di altri animali di affezione siano resi edotti in merito a tutti gli obblighi che ne derivano a loro carico dalla normativa vigente e dalla presente ordinanza.
- 3.2 Il concessionario è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione demaniale rilasciata dall'amministrazione comunale, dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia nelle aree avute in concessione. Tutti i materiali di rifiuto dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi e smaltiti correttamente secondo le norme di legge o le eventuali convenzioni attivate con il Comune.
- 3.3 Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap, con la predisposizione di appositi percorsi perpendicolari alla battigia opportunamente segnalati, i concessionari dovranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, al fine di consentire ai soggetti portatori di handicap il raggiungimento di tutti i servizi resi dallo stabilimento balneare/struttura balneare nonché la battigia.
- 3.4 È fatto divieto ai concessionari di procedere al rifornimento, a mezzo di veicoli a motore, ai propri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e comunque all'uso di ogni mezzo a motore per qualsiasi attività, nella fascia oraria di apertura dello stabilimento balneare / struttura balneare; è inoltre fatto divieto di transito ai mezzi di pulizia dell'arenile nella fascia oraria sopra citata. Rimane comunque a carico dei concessionari / gestori degli stabilimenti balneari / strutture balneari la responsabilità civile e penale per danni causati a persone, cose o animali nel corso delle suddette operazioni. Qualora si verificassero eventi naturali e/o straordinari aventi il carattere della eccezionalità, il concessionario è esonerato dal presente divieto, a condizione che egli predisponga idonee misure di sicurezza a tutela delle persone presenti nel litorale e rimanendo in ogni caso sollevata l'amministrazione comunale da ogni responsabilità per eventuali danni che ne potessero derivare a persone, cose o animali.
- 3.5 I concessionari dovranno segnalare immediatamente all'Autorità Marittima e di Polizia Locale la sospetta presenza di ordigni esplosivi o di corpi estranei. Dovrà parimenti essere segnalata la presenza in mare o sulla spiaggia, di oggetti che possano comunque arrecare danno alle persone ed alla sicurezza della navigazione. La direzione degli stabilimenti balneari/strutture balneari dovrà indicare con appositi cartelli o segnali la presenza di detti ostacoli.
- 3.6 Il personale degli stabilimenti balneari/strutture balneari dovrà curare la chiusura degli ombrelloni in presenza di vento forte ed adottare, in caso di avverse condizioni meteorologiche, ogni ulteriore provvedimento per salvaguardare l'incolumità dei bagnanti.
- 3.7 Ogni stabilimento balneare/struttura balneare dovrà essere dotato di megafono manuale o fisso, allo scopo di consentire la divulgazione di notizie di pubblico interesse e/o appelli di cerca persone atti a raggiungere l'utenza balneare presente nell'ambito dello stabilimento/struttura di che trattasi; si dovrà inoltre porre particolare attenzione alla sorveglianza dei bambini presenti nell'ambito dello stabilimento/struttura.
- 3.8 I titolari / gestori delle concessioni riguardanti stabilimenti balneari/strutture balneari devono consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione.

## **Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari/strutture balneari**

- 3.9 Oltre a quanto previsto nel precedente punto 3.1, i concessionari sono tenuti ad esporre in originale la concessione demaniale marittima ovvero copia conforme all'originale e, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza d'esercizio, l'autorizzazione sanitaria, nonché ogni altro parere / nulla osta / autorizzazione / titolo abilitativo da parte delle competenti Autorità, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
- 3.10 Ogni stabilimento balneare/struttura balneare deve essere dotato di idonea sistemazione antincendio, eventuali piani di evacuazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
- 3.11 I locali adibiti a pronto soccorso devono essere assicurati nel rispetto di quanto disposto dal vigente strumento urbanistico. In detti locali dovrà essere tenuto pronto all'uso il materiale di pronto soccorso prescritto dagli artt. 13 e 14 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 37 del 12.05.2026 della Capitaneria di Porto di Chioggia.
- 3.12 I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale o essere dotati di idoneo sistema di smaltimento, autorizzato secondo le norme di legge e di regolamento comunale vigente.
- 3.13 È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.
- 3.14 Oltre a quanto già previsto dall'art. 3.3 della presente ordinanza sindacale, i servizi igienici per disabili, di cui alla Legge n° 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile, al fine di consentire la loro immediata identificazione. Analoga segnalazione dovrà indicare i parcheggi riservati, sulla base della normativa vigente, ai portatori di handicap.
- 3.15 È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con la esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.
- 3.15bis Durante l'orario di chiusura dello stabilimento balneare/struttura balneare (insistente sull'arenile) è vietato l'utilizzo di tutte le attrezzature quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, sdraio, lettini, ombrelloni.
- 3.16 È vietato fumare presso le aree ludiche in cui sono installati giochi per bambini e nelle immediate adiacenze.

## **Art. 4 Commercio itinerante**

- 4.1 L'esercizio del commercio itinerante sull'arenile, seguirà quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 114/98, dalla Legge Regione Veneto n° 10 del 06.04.2001, dall'art. 48 bis L.R. Veneto n° 33/2002 e dal Piano del Commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di consiglio comunale n° 32 del 11.04.2006 e da ultimo modificato con deliberazione di consiglio comunale n° 5 del 29.01.2015.
- 4.2 L'esercizio del commercio in forma itinerante nell'arenile demaniale marittimo senza il prescritto NULLA-OSTA comunale è punito con le sanzioni previste dall'art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo n° 114/98.
- 4.2bis I NULLA-OSTA (sia per settore non alimentare che per il settore alimentare) sono rilasciati dal Comune di Rosolina, ai sensi ai sensi dell'art. 28 comma 9 del Decreto Legislativo 114/98, recano dettagliatamente le prescrizioni cui devono attenersi i soggetti titolari.

## **Art. 5 Disposizioni finali**

- 5.1 Le disposizioni contenute nella presente ordinanza costituiscono condizioni minime per garantire la sicurezza delle persone, cose, animali presenti nell'arenile del Comune di Rosolina. Si ribadisce che rimane a carico dei titolari delle concessioni demaniali marittime riguardanti l'arenile l'individuazione, l'adozione e la predisposizione di tutti i sistemi, procedure e controlli atti a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti e ciò anche in adempimento alle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. La presente ordinanza deve essere esposta, a cura dei concessionari, in un luogo ben visibile dagli utenti, per l'intero periodo di apertura dell'attività. E' fatto obbligo a chiunque osservarla, ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione, come modificato dalla legge n° 172/03, ed ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione. E' fatto obbligo a carico di ciascun concessionario di rendere edotti del contenuto della presente ordinanza i soggetti ai quali è stata autorizzata / sarà autorizzata, ai sensi dell'art. 45 bis C.N., la gestione di attività ricadenti nella propria concessione. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza. I contravventori della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato e salve, in tale caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti secondo quanto previsto dagli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dal Decreto Legislativo 114/98 e dalla legge Regione Veneto n° 10/2001 in materia di commercio su aree pubbliche, dall'art. 650 del Codice Penale.

### **DISPONE**

che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'**Albo Pretorio Comunale on-line, sino al 14 maggio 2027** e venga trasmessa:

- ai titolari di concessioni demaniali marittime riguardanti tratti dell'arenile di Rosolina destinati alla balneazione;
- al Settore I° del Comune di Rosolina – Servizio Segreteria Comunale;
- al Settore II° del Comune di Rosolina – Servizio Turismo;
- al Settore III° del Comune di Rosolina – Servizio Attività Produttive;
- al Settore IV° del Comune di Rosolina – Servizio Lavori Pubblici;
- al Settore V° del Comune di Rosolina – Servizio Assetto del Territorio e Demanio marittimo turistico ricreativo;
- al Settore VI° del Comune di Rosolina – Servizio Manutenzioni e Patrimonio - Ecologia ed Ambiente;
- al Settore VII° del Comune di Rosolina – Comando di Polizia Locale;
- al Servizio Igiene dell'Azienda USSL n° 5 Polesana;
- all'A.R.P.A.V. di Rovigo;
- al Comando Carabinieri di Rosolina;
- alla Capitaneria di Porto di Chioggia;
- al Comando Squadriglia Navale della Guardia di Finanza di Porto Levante;

- all'Ufficio Locale Marittimo – Località Albarella – Comune di Rosolina (Ro);
- alla Regione Veneto – Area tutela e Sicurezza del Territorio – Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo;
- alla Regione Veneto – Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po;
- al Gruppo Carabinieri Forestale Rovigo – Adria;

### **INFORMA**

che nei confronti del presente provvedimento è ammessa opposizione avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

### **ORDINA**

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale e sul sito web del Rosolina

**IL SINDACO**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Rosolina ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.*